

PRATICA N. DBCP - 84 - 2008

**REG. GEN. N.**

**Data**



**PROVINCIA DI CROTONE**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**  
**Sessione STRAORDINARIA Convocazione 1^ Seduta PUBBLICA**

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE OFFICINE PER EFFETTUAZIONE REVISIONI E CONTROLLO AMMINISTRATIVO SULLE IMPRESE AUTORIZZATE - APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 24 DEL 22.05.2008.-**

L'anno duemilaotto addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in Crotone, nella sala delle Adunanze Consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è oggi riunito il Consiglio Provinciale, convocato, con avviso prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in sessione straordinaria, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio - Roberto Siciliani - e la partecipazione dei Consiglieri Sigg.:

N.RO	COGNOME	NOME	PRESENTI	N.RO	COGNOME	NOME	PRESENTI
01	IRITALE	SERGIO PRESIDENTE		14	GIAMPA'	SALVATORE	
02	SICILIANI	ROBERTO		15	GRANO	GIANFRANCO	
03	ARENA	SERGIO		16	LE ROSE	PASQUALINO	
04	BARBERIO	ANTONIO		17	MARTINO	RAFFAELE	
05	BOMPIGNANO	ANTONIO		18	NICOLAZZI	AMEDEO	
06	CAROLEI	ALBERTO		19	PEDACE	PANTALEONE	
07	COSENTINO	LUCIO		20	PERZIANO	ETTORE	
08	COSTANTINO	LUIGI		21	ROCCA	LUIGI	
09	DATTOLO	ALFONSO		22	SCALFARO	DIODATO	
10	DIMA	DOMENICO		23	SICILIA	EGIDIO	
11	FRANDINA	GIUSEPPE		24	SIRIANNI	DOMENICO	
12	GALLO	DIONISIO (1955)		25	SPINA	FRANCESCO	
13	GALLO	DIONISIO (1972)					

**CONSIGLIERI PRESENTI**

**CONSIGLIERI ASSENTI**

Partecipano, inoltre, gli Assessori: \_\_\_\_\_

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Generale Dr. Ernesto SCALISE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### PREMESSO :

- che con propria delibera n. 24 del 22.05.2008, ha approvato il “ Regolamento provinciale per il rilascio dell’autorizzazione alle Officine per l’effettuazione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate ” ;
- che nel testo del regolamento, all’art. 9 commi 1 e 2, era stato indicato aggiunto un ulteriore requisito (non in contrasto ma integrativo rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in materia) che andava nella direzione di un miglioramento qualitativo relativamente alla salubrità ed alla sicurezza dell’ambiente di lavoro (come previsto nei regolamenti di altre realtà provinciali le quali, allo stesso modo, avevano inteso tutelare i lavoratori) ;

**PRESO ATTO** della Relazione Accompagnatoria, allegata alla nuova proposta di Regolamento, redatta dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti in merito :

- alle difficoltà evidenziate, recentemente (sia in termini economici che tecnici) da numerose imprese - richiedenti una nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore – sia nel reperimento che nell’adeguamento di locali rispondenti alla normativa approvata con il richiamato Regolamento Provinciale ;
- alle ulteriori, maggiori ed onerose difficoltà evidenziate dalle imprese già in attività, cosa che potrebbe produrre, anche, la cessazione dell’attività di imprese non in condizione di ottemperare a detta normativa.

**RITENUTO** opportuno, per le motivazioni sopra esposte, modificare l’art. 9, commi 1 e 2 eliminando, rispettivamente, il requisito n. 5 ;

**VISTA** la nuova bozza di “ Regolamento Provinciale per il rilascio dell’autorizzazione alle officine per effettuazione revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate “, predisposta da questo Ente ;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, di poter adottare l’allegato regolamento ;

### VISTO :

- Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante : “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ” ;
- Il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 28.12.2001 ;
- Lo Statuto della Provincia di Crotone, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 08.09.2003 ;
- L’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione dei pareri da parte del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ;
- L’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;

**PRESO ATTO** che, al momento della votazione, risultano assenti i Consiglieri \_\_\_\_\_ ;

**PRESO ATTO** che tutti gli interventi vengono integralmente riportati nei verbali sbobinati del Consiglio ;

**CONSIDERATO** che non sono pervenuti alla presidenza richieste di interventi, il Presidente del Consiglio propone di votare il punto in argomento :

Con voti favorevoli n. \_\_\_\_\_ ;

Con voti contrari n. \_\_\_\_\_ ;

Con voti astenuti n. \_\_\_\_\_ ;

Su n. \_\_\_\_ consiglieri presenti e votanti, con votazione resa nei termini di legge ;

#### PROPONE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
2. di modificare il “ Regolamento provinciale per il rilascio dell’autorizzazione alle officine per effettuazione revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate ” – approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 22.05.2008 ;
3. di prendere atto che, alla luce delle modifiche apportate, il nuovo Regolamento risulta essere come allegato ;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Alfredo Voce ;
5. di dare atto che la presente deliberazione rappresenta atto di indirizzo ;
6. **di autorizzare l’ufficio informatico alla pubblicazione del presente atto, nonché dell’allegato Regolamento, sul sito web istituzionale.**



# PROVINCIA DI CROTONE

## SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

Servizio : Autoscuole – Studi Consulenza – Centri Revisioni

Via M. Nicoletta n. 28 - 88900 Crotone (Kr)

### REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE OFFICINE PER EFFETTUAZIONE REVISIONI E CONTROLLO AMMINISTRATIVO SULLE IMPRESE AUTORIZZATE

**Assessorato** : **Mobilità e Trasporti**  
**Assessore** : **Dott. Salvatore Bonofiglio**  
**Dirigente** : **Ing. Alfredo Voce**  
**Istr.re Dir.vo** : **Giuseppe Ferdinando Calendini**  
**Sede** : **Provincia di Crotone - Via M. Nicoletta n. 28 - 88900 Crotone (Kr)**

- **Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 22.05.2008.**
- **Modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. del .**

# REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE

## INDICE

### TITOLO I – DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

- ART. 1 – FONTI NORMATIVE
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

### TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE

- ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI
- ART. 4 – REQUISITI E TITOLI
- ART. 5 – RESPONSABILE TECNICO
- ART. 6 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE TECNICO
- ART. 7 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 8 – CAPACITA' FINANZIARIA
- ART. 9 – LOCALI
- ART. 10 – ATTREZZATURE
- ART. 11 –DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 12 – SEDI SECONDARIE
- ART. 13 – GENERALITA'
- ART. 14 – CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI
- ART. 15 – CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE
- ART. 16 – LOCALI

### TITOLO IV – DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA

- ART. 17 – REGISTRO DELLE REVISIONI
- ART. 18 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI
- ART. 19 – INSEGNE
- ART. 20 – TARIFFE
- ART. 21 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE
- ART. 22 – ARCHIVIO

### TITOLO V – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

- ART. 23 – VIGILANZA
- ART. 24 – SANZIONI
- ART. 25 – REVOCA
- ART. 26 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
- ART. 27 – SOSPENSIONE
- ART. 28 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
- ART. 29 – SCRITTI DIFENSIVI
- ART. 30 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 31 - COMMISSIONE CONSULTIVA

### TITOLO VI – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 32 – NORMA DI RINVIO
- ART. 33 – NORMA TRANSITORIA
- ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE
- ART. 35 – NORMA FINALE

## **TITOLO I DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **ART. 1 - FONTI NORMATIVE**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.

2. La materia del settore è regolata: dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada " e successive modificazioni ed integrazioni ;

- dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 " Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione " e successive modificazioni ed integrazioni ;

- dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada " ;

- dal D.M. 22 marzo 1999 n. 143 " Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada " e successive modificazioni ed integrazioni ;

- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ".

3. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 " Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva p.c. fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 " Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ", oltre che la legge 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale ".

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento :

a) le imprese di autoriparazione ;

b) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa - di seguito denominati consorzi -, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione;

c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio, che intendono effettuare le revisioni su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente, su ciclomotori e motoveicoli.

## **TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE**

### **ART. 3 - SOGGETTI INTERESSATI**

Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 2, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che esercitano effettivamente tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 :

a) meccanica e motoristica ;

b) carrozzeria ;

c) elettrauto ;

d) gommista.

## **ART. 4 - REQUISITI E TITOLI**

1. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti :

- a) dal titolare, nel caso di Ditta individuale ;
- b) dai soci, nel caso di società di persone ;
- c) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- d) dagli amministratori, nel caso di società di capitali ;
- e) dal legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 13.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti :

- a) avere raggiunto la maggiore età ;
- b) non essere e non essere stati sottoposti a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione ;
- c) non essere e non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento ;
- d) essere cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità ;
- e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

## **ART. 5 - RESPONSABILE TECNICO**

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto " Responsabile Tecnico ", che deve essere espressamente autorizzato con apposito provvedimento del Dirigente del Settore competente in materia di imprese di revisione, che di seguito, per brevità, sarà denominato " Dirigente ".

2. Può essere designato quale responsabile tecnico :

- a) uno dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 ;
- b) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 4 comma 1, purché sia :
  - dipendente ;
  - collaboratore in impresa familiare ;
  - lavoratore autonomo ;
  - co. co. pro (contratto a progetto) ;
  - dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro.

3. Il responsabile tecnico deve, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 2, anche :

- aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in Ingegneria o di Architettura ;
- essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario ;
- aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

4. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.

5. La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 27, nonché l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

6. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e dei commi 2 e 3 del presente articolo.

8. La violazione di quanto disposto dal comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 25.

#### **ART. 6 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE TECNICO**

1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei, il responsabile tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto specificamente nominato che, in alternativa :

a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di cui al precedente art. 5 comma 3 ;

b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali :

b.1. operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici - imprese artigiane) ;

b.2. operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello - commercio);

c) sia socio lavoratore dell'impresa con la prescritta qualificazione professionale.

Al fine di ottenere la nomina alla sostituzione temporanea, il titolare o il legale rappresentante deve inoltrare la domanda al Dirigente.

2. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

3. Qualora sussistano i presupposti, il Dirigente rilascerà provvedimento di nomina alla sostituzione temporanea.

4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve, inoltre, dare immediata comunicazione al Settore competente in materia di imprese di revisione ed all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di seguito per brevità denominato U.P. - D.T.T., dei soggetti nominati dal Dirigente a sostituire il responsabile tecnico, indicando la durata del periodo di sostituzione.

5. Se, decorso il suddetto termine, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, l'autorizzazione sarà sospesa. All'impresa interessata sarà data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del termine di 365 giorni affinché il Responsabile Tecnico originario riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o avanzata richiesta di sostituzione.

6. Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l'autorizzazione sarà revocata.

#### **ART. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata alla Provincia di Crotone - Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti - Via M. Nicoletta n. 28, 88900 Crotone (Kr).

2. L'autorizzazione sarà rilasciata alla Impresa in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda al Settore competente.

3. Nella domanda il titolare o il legale rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare :

a) che l'impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 " Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici " ed esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3 ;

b) il soggetto che fungerà quale responsabile tecnico ;

c) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate ;

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche dei locali in cui si svolgerà il servizio di revisione, secondo quanto previsto al successivo art. 9 ;

5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle norme di sicurezza ai fini dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 626/94 ;

6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa di prevenzione incendi ;

7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature necessarie per le operazioni di revisione ;

8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. ;

9. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione :

a) l'attestazione di affidamento secondo quanto previsto al successivo art. 8, in originale ;

b) atto costitutivo, per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice, in copia autenticata ;

c) atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i consorzi ;

d) planimetria e relativa relazione tecnica dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato (n. 1 originale e n. 1 copia autenticata) con l'indicazione dell'esatta ubicazione delle attrezzature e strumentazioni, nonché una planimetria in scala 1: 500 contenente le indicazioni topografiche e catastali atte ad individuare l'ubicazione dei locali stessi e la viabilità ;

e) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata ;

f) elenco delle attrezzature di cui all'art. 10 ;

g) libretti metrologici delle attrezzature di cui all'art. 10, in duplice esemplare ;

h) copia della certificazione di idoneità per le apparecchiature di sollevamento rilasciato dall'I.S.P.E.S.L., o in alternativa, copia della dichiarazione CE di conformità, unitamente alla copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore ;

i) copia della dichiarazione di prima installazione del ponte sollevatore ;

j) documentazione attestante che il responsabile tecnico, qualora soggetto diverso dal dichiarante, sia uno dei soggetti indicati all'art. 5, comma 2;

k) certificazione medica, relativa al Responsabile Tecnico, di idoneità all'esercizio dell'attività di revisione;

l) autocertificazione, sottoscritta dal Responsabile Tecnico, attestante i propri dati anagrafici, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione ed il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella stessa deve essere attestata la condizione o meno di dipendente di altro Ente, pubblico o privato, nel qual caso allegare autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro ;

m) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;

n) domanda redatta in carta legale di collegamento al SI D.T.T.

o) attestazione del pagamento di € 103,29 sul c.c.p. n. 583880 intestato a Provincia di Crotone - Settore Mobilità e Trasporti, Via M. Nicoletta, 28.88900 Crotone - con causale " Visita di controllo iniziale, autorizzazione revisione veicoli a motore " . Lo stesso importo, con le stesse modalità, deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno, presentando l'attestazione originale del versamento effettuato (pari a €. 103,29) entro i successivi 15 giorni, con causale " Visita controllo periodico autorizzazione revisione veicoli a motore anno \_\_\_\_\_ ".

A seguito della presentazione dell'istanza, il Settore competente in materia di imprese di revisione provvederà affinché venga effettuato il sopralluogo tecnico previsto dalla normativa vigente in materia (verifica delle attrezzature e dei locali).

L'effettivo esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 3, della L. 122/92. , è soggetto a verifica.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.

Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.

Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV " Della gestione dell'impresa ".

Per gravi e comprovati motivi, è possibile chiedere, una sola volta, il differimento del termine di cui al comma precedente.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 25.

## **ART. 8 - CAPACITA' FINANZIARIA**

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di :

- a) aziende o istituti di credito ;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €. 2.582.284,50.

2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a €. 154.937,07.

3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

## **ART. 9 - LOCALI**

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 120;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50;

2. I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere l'autorizzazione esclusivamente per l'effettuazione della revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;

3. Inoltre i locali devono essere:

- a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;

- censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale.

4. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati mediante la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive e dei documenti previsti all'art. 7.

#### **ART. 10 - ATTREZZATURE**

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le strumentazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92 devono essere ubicate nei locali di cui sono dotate le imprese e i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a motore;

3. Le attrezzature di cui alle lettere d), h), i) e l) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92 devono essere ubicate in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute. Tali gli ambienti potranno essere realizzati mediante installazioni in struttura metallica con copertura non amovibile estesa anche alle superficie laterali ed autorizzati dalle autorità comunali.

4. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 23, è riscontrato il mancato rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3, l'attività di revisione è considerata come effettuata in difformità dalle disposizioni vigenti in materia e l'autorizzazione sarà revocata.

5. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro cinque giorni.

6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 26.

7. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 23, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, l'attività di revisione è considerata come effettuata in difformità dalle disposizioni vigenti in materia e l'autorizzazione sarà revocata.

8. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura deve essere depositata presso l'ufficio della Provincia competente in materia di imprese di revisione.

9. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26.

10. Entro la data di cui al precedente comma 5 l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle Ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione e produrre all'ufficio della Provincia documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.

11. La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26.

12. E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 23, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero o l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 10, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 27.

#### **ART. 11 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi :

- a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b).

3. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.

4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti di cui all'art.

4. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre :

- a) il certificato di morte;
- b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
- c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Crotone.

7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.

8. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 7 comma 3, punti 4), 5), 6), 8) ed i documenti di cui all'art. 7, comma 4 lett. d), e), f) h), i);

9. I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza l'autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26.

10. Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.

11. Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 commi 9, 10 e 11.

## **ART. 12 - SEDI SECONDARIE**

1. E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi secondarie da parte di imprese autorizzate.

2. Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

## **TITOLO III DEI CONSORZI**

### **ART. 13 - GENERALITÀ**

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".

2. Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio o al raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 14.

### **ART. 14 - CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI**

1. Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.

2. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà :

a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;

b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 punto 1), esercitando almeno una delle attività ivi previste;

c) qualora una impresa consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;

d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 10 comma 1.

3. In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il consorzio o il raggruppamento di un consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni: in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 10 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.

4. Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui all'art. 13.

5. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.

6. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV “ Della gestione dell'impresa ”.

7. Le modifiche, previste dall'art. 11 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

#### **ART. 15 - CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE**

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di :

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €. 2.582.284,50.

2. La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a :

- a) €. 51.645,69, se l'impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 7 comma 1 punto 1) ;
- b) €. 87.797,68, se l'impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 7 comma 1 punto 1) ;
- c) €. 118.785,09, se l'impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 7 comma 1 punto 1).

#### **ART. 16 - LOCALI**

1. I locali di ogni officina con cui un impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche :

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50;

2. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati mediante la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive e dei documenti previsti all'art. 7.

### **TITOLO IV DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA**

#### **ART. 17 - REGISTRO DELLE REVISIONI**

1. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione.

2. Il registro è composto di 200 fogli, legati e numerati progressivamente da 1 a 200, e deve riportare :

- numero progressivo dell'operazione di revisione ;
- tipo di veicolo ;
- targa ;

- numero di telaio ;
- data di presentazione della domanda ;
- data di esecuzione dei controlli ;
- operazioni effettuate ;
- esito della revisione ;
- data di invio dati al D.T.T. ;
- data di restituzione dei documenti all'interessato.

3. Il frontespizio riportante un numero progressivo crescente per ogni registro successivo e per ogni officina.

4. Sul registro non sono ammesse righe bianche tra i dati di una revisione e la successiva, cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicandole correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio.

5. L'impresa o il consorzio hanno la possibilità di predisporre ed utilizzare il registro secondo un modello informatizzato, che deve contenere i medesimi dati previsti nel precedente comma 2 per il registro manuale.

6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 26.

#### **ART. 18 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI**

1. Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato.

2. In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all'U.P. - D.T.T..

4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

#### **ART. 19 - INSEGNE**

1. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 7 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna avente le dimensioni minime di cm. 20 x 30.

2. L'insegna deve contenere :

- a) il logo e l'intestazione della Provincia ;
- b) il numero del provvedimento di autorizzazione ;
- c) la data del suddetto provvedimento.

3. Qualora l'impresa appartenga ad un consorzio o a un raggruppamento di consorzi, ai sensi dell'art. 14, a fianco dell'insegna di cui al comma 1 dovrà essere affissa una ulteriore insegna, riportante i dati previsti dall'art. 14 comma 4.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3, nonché la mancata esposizione delle insegne di cui ai commi 1 e 3 comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 26.

## **ART. 20 - TARIFFE**

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 il Settore competente in materia di imprese di revisione della Provincia consegna all'impresa o al consorzio la tabella vidimata contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati :

a) il corrispettivo per l'impresa ;

b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri ;

c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).

3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

4. La mancata affissione della tabella comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 26.

5. L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 26, la contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 21 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE**

1. Entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare al Settore competente in materia di imprese di revisione della Provincia e all'U.P. - D.T.T. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.

2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 26.

4. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai 5 giorni, ovvero in caso di chiusura per ferie, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione al Settore competente in materia di imprese di revisione della Provincia e all'U.P. - D.T.T..

5. La mancata comunicazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

## **ART. 22 - ARCHIVIO**

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 18, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose).
2. La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno cinque anni.
3. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

## **TITOLO V DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI**

### **ART. 23 - VIGILANZA**

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia – Settore Mobilità e Trasporti ; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di effettuazione delle revisioni, di cui all'art. 2.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite :
  - a) i Funzionari preposti del Settore competente in materia di imprese di revisione della Provincia, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
  - b) la Polizia Provinciale.

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Il Settore competente in materia di imprese di revisione della Provincia e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

### **ART. 24 - SANZIONI**

Nel caso i soggetti di cui all'art. 23 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 25, 26 e 27.

### **ART. 25 - REVOCA**

Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 6, 8, 9 e 10 ovvero qualora emerga, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 23, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l'autorizzazione sarà revocata.

## **ART. 26 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA**

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni e che non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 25 e 27, comporta l'emanazione di provvedimento di contestazione e di diffida, con la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte valere anche per l'impresa, il consorzio o per il raggruppamento di un consorzio qualora i fatti siano commessi dal responsabile tecnico.
4. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di imprese di revisione della Provincia.

## **ART. 27 - SOSPENSIONE**

1. Per le violazioni che prevedono la sospensione, si provvederà affinché, a seguito dell'accertamento del fatto, l'attività sia immediatamente interrotta, tramite la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2. La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti che hanno portato alla sospensione.
3. Della richiesta di disattivazione e delle motivazioni che l'hanno determinata ne sarà data notizia al titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio e all'U.P. - D.T.T..

## **ART. 28 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

1. Con eccezione delle fattispecie che prevedono l'applicazione dell'art. 27, se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.

## **ART. 29 - SCRITTI DIFENSIVI**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 28 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, e, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

## **ART. 30 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ” e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 31 - COMMISSIONE CONSULTIVA**

1. E' costituita una Commissione, alla quale partecipano due rappresentanti della Provincia di Crotone di cui uno è il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti che la presiede e da un rappresentante nominato congiuntamente dalle associazioni di categoria. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Provincia di Crotone . Potrà essere inoltre nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di autoriparazione, con oneri a carico del richiedente.

2. La Commissione è un organo consultivo permanente, che esprime pareri e avanza proposte, con funzioni di assistenza, nella gestione e nel monitoraggio dei controlli e della vigilanza oltre che nell'esame delle questioni ritenute più rilevanti legate a al presente regolamento,.

3. Le modalità operative di funzionamento della Commissione sono le stesse delle altre Commissioni Consultive.

## **TITOLO VI DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 32 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.

2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

### **ART. 33 - NORMA TRANSITORIA**

Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.

### **ART. 35 - NORMA FINALE**

Il presente Regolamento, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia.


**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE OFFICINE PER EFFETTUAZIONE REVISIONI E CONTROLLO AMMINISTRATIVO SULLE IMPRESE AUTORIZZATE - APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 24 DEL 22.05.2008.-**

**PARERI**

**(Artt. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: **.FAVOREVOLE.-**

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Dott.   
\_\_\_\_\_

**Visto ai sensi dell'art.12 comma 4 del Regolamento provinciale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai sensi dalla D.G. n° 153 del 15/05/2006.**

Data \_\_\_\_\_

**Il Direttore del Dipartimento**  
\_\_\_\_\_

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

**Attestazione di copertura finanziaria**

**(Art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)**

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro \_\_\_\_\_ al  
Cap. \_\_\_\_\_ -del redigendo bilancio 2007 prenotazione Impegno  
n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il Responsabile di Ragioneria**  
**Rag. Francesco Mingrone**  
\_\_\_\_\_

- Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si esprime parere: **.FAVOREVOLE.-**

Data \_\_\_\_\_

**Il Dirigente**  


Su proposta di deliberazione di cui in oggetto, il sottoscritto Segretario Generale, a conclusione del procedimento istruttorio, ai sensi e per gli effetti del decreto Presidente Giunta Provinciale n. 40 del Dicembre 2006, appone/non appone il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti di cui all'art. 97 - secondo comma del d.lgs. n. 267/2000 con le seguenti annotazioni:

Data \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Ernesto Luigi SCALISE**  
\_\_\_\_\_